



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

75ª Seduta pubblica – Martedì 25 ottobre 2022

Deliberazione legislativa n. 26

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI RIGO, BET, CENTENARO, CESTARO, CORSI, DOLFIN, FINCO, PAN, SCATTO, VIANELLO, ZECCHINATO, VALDEGAMBERI, ANDREOLI, CECCHETTO, GIANPIERO POSSAMAI E PUPPATO RELATIVA A “VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA VENETA. ISTITUZIONE DEL LOGO RISTORAZIONE TIPICA DEL VENETO.”.
(Progetto di legge n. 133)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Rigo, Bet, Centenaro, Cestaro, Corsi, Dolfin, Finco, Pan, Scatto, Vianello, Zecchinato, Valdegamberi, Andreoli, Cecchetto, Gianpiero Possamai e Puppato relativa a “*Valorizzazione della tradizione enogastronomica veneta. Istituzione del logo Ristorazione tipica del Veneto.*”;

UDITA la relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere *Filippo RIGO*, nel testo che segue:

“*Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

la presente proposta di legge è volta a valorizzare la ristorazione tradizionale di qualità del territorio Veneto e a tutelare la tradizione enogastronomica della Regione attraverso l’istituzione del logo “Ristorazione tipica del Veneto” e della “Settimana della tradizione enogastronomica veneta”.

Il Veneto è tra le Regioni con maggiore varietà e ampiezza del patrimonio agroalimentare grazie alla particolare conformazione geografica del territorio e alla sua prestigiosa storia. La cucina veneta è infatti caratterizzata da una vasta tipologia di piatti tipici di un’area geografica che abbraccia il mare, i laghi, la pianura e la montagna.

Promuovere la ristorazione è fondamentale in quanto essa costituisce un settore importante per l’economia veneta, non solo per i consumi diretti, ma altresì in quanto fonte di grande attrazione turistica. L’offerta enogastronomica rappresenta una primaria motivazione di viaggio; gran parte della spesa dei turisti è destinata alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi. A tal proposito, il Veneto si è da sempre distinto per la reputazione delle specialità

agroalimentari di qualità che arricchiscono le tavole della ristorazione. Favorire la trasmissione della cultura enogastronomica veneta è poi essenziale per rafforzare il legame tra i prodotti tipici e i territori da cui essi provengono. La condivisione di tradizioni, esperienze, sapori e profumi consolida la dimensione collettiva, mantiene viva la memoria storica e al contempo promuove la creatività. I piatti tipici, quali portatori di valori della comunità, devono essere custoditi affinché venga preservata l'identità della Regione del Veneto.

Il presente progetto di legge cerca di accogliere le istanze pervenute dalle associazioni di categoria che hanno evidenziato la necessità di un intervento normativo volto alla valorizzazione delle eccellenze venete che passano anche e soprattutto per la tradizione enogastronomica. Le iniziative proposte sono volte ad attribuire un riconoscimento agli esercizi di ristorazione tipici per supportarne ed incentivarne l'azione.

Con riferimento al testo di legge, la presente proposta si articola come segue:

- dopo l'articolo 1 che illustra le suddette finalità, l'articolo 2 indica come destinatari gli esercizi che preparano e somministrano pasti e bevande della tradizione enogastronomica del Veneto;*
- l'articolo 3 stabilisce l'istituzione del logo "Ristorazione tipica del Veneto" e la sua concessione ad un organismo privato, costituito in forma consortile o associata tra i ristoratori o alle associazioni di categoria singole o associate, che ne disciplina l'utilizzo e il controllo come stabilito con apposito regolamento;*
- l'articolo 4 prevede i requisiti per l'utilizzo del logo: valorizzare la filiera corta, preparare le ricette della tradizione enogastronomica veneta e offrire ai consumatori adeguate informazioni circa il carattere tradizionale veneto delle ricette utilizzate. Il logo è volto a pubblicizzare l'operato delle suddette attività e a garantire sotto il profilo qualitativo la tutela dei consumatori;*
- l'articolo 5 menziona l'istituzione del Registro in cui vengono iscritti gli esercizi di ristorazione che hanno ottenuto il riconoscimento all'utilizzo del logo. Tale iscrizione può costituire titolo preferenziale per l'accesso a finanziamenti o erogazioni di contributi regionali;*
- l'articolo 6 prevede che il concessionario sia assoggettato a periodici controlli sullo stato d'attuazione della presente legge e del regolamento, da parte della struttura regionale competente che provvede alla revoca della concessione in caso di gravi inadempienze;*
- l'articolo 7 istituisce la "Settimana della tradizione enogastronomica veneta" diretta a promuovere il logo, a preservare la tradizione veneta e a tramandare la cultura enogastronomica ai turisti italiani e stranieri. Al fine di sostenere economicamente la realizzazione dell'evento, si impegna la Giunta regionale a erogare contributi nella misura prevista dalla norma finanziaria (articolo 9);*
- l'articolo 8 prevede delle sanzioni per l'utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto al registro o per l'utilizzo del logo in modo non conforme al regolamento;*
- l'articolo 10, infine, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.*

La Terza Commissione consiliare, acquisiti i pareri della Prima Commissione consiliare e della Sesta Commissione consiliare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 66 e dell'articolo 51 del Regolamento consiliare, in data 6 luglio 2022 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 133 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli con delega Cecchetto, Dolfin, Pan, Gianpiero Possamai, Puppato,

Rigo); Zaia Presidente (Bet, Centenaro, Giacomini con delega Bisaglia); Forza Italia Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico Veneto (Montanariello), Europa Verde (Guarda); Misto (Lorenzoni).

Nessun voto contrario.”;

UDITA la relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera *Cristina GUARDA*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

non sorprenderà che il mio intervento su questo progetto di legge a prima firma del consigliere Rigo si apre con le medesime battute utilizzate nella mia relazione al progetto di legge n. 130 sulla promozione del gelato tradizionale; infatti la connessione per oggetto alimentare tra i due provvedimenti è tanto ovvia quanto irresistibile. Comincio anche questa mia relazione ribadendo che la controrelazione su questo progetto di legge non nasce da una preclusione nel merito; non nutro infatti pregiudizi di sorta, specie quando si parla di promozione e valorizzazione della prossimità. E perché con l'esperienza che ho acquisito fino ad oggi occupandomi di confraternite enogastronomiche, produzioni alimentari locali come birra artigianale o canapa per uso anche alimentare, ho potuto toccare con mano e confermare ciò che già nel mio lavoro avevo potuto vivere: la passione per la promozione della cultura culinaria locale apre mondi straordinari, possibilità di relazione, di creazione di ponti nazionali e internazionali anche in termini culturali. La promozione della tradizione locale può creare occasioni economiche capaci di resistere nel tempo e di dare benefici non solo a chi la realizza e alla sua filiera, ma alla comunità intera.

Ecco perché credo che sia interessante affrontare questo tema in norme che aiutino a realizzarla. Spero solo non diventino solo espressioni temporanee di identità per poi cadere nell'oblio e non venire adeguatamente applicate, per burocrazia, tempo o fondi inadeguati.

Non posso non notare, poi, che il progetto di legge oggi all'esame dell'aula è stato, come noto, preceduto dal progetto di legge sul gelato tradizionale, licenziato ormai mesi fa, ma all'orizzonte vi è un analogo progetto di legge, presentato dalla stessa maggioranza, le cui finalità, quando non addirittura le singole disposizioni, sono pressoché sovrapponibili: mi riferisco al progetto di legge n. 131 a prima firma del consigliere Michieletto, intitolato “Salvaguardia della tradizione culinaria veneta “a tavola con il leone””. Il riferimento al titolo di questo specifico progetto di legge, oltre a denotare e prendere atto che in questa legislatura c'è una particolare passione culinaria, compensata mediante la presentazione di progetti di legge a tema alimentare, mi serve per sostenere il mio emendamento, e ciò a dire che sostenere la tradizione va benissimo. Proporrei solo una riflessione: salvaguardare la tradizione non implica arrestarsi e restar fermi non tenendo conto che 1) il mondo apprezza la storia e la sua peculiarità culinaria, ma cercherà sempre di unirla ai cambiamenti, vorticosamente veloci, di abitudini. Ecco perché negli scorsi decenni l'abitudine alimentare è profondamente cambiata, consentendo alle famiglie di apprezzare i piatti tipici a base di carne non solo in rare occasioni, come la domenica o le feste, così come accadeva a casa dei nostri nonni, ma quasi ogni giorno, se la dieta era più equilibrata. 2) il mondo sta cambiando anche in termini ambientali, sociali e produttivi, anche nel settore della ristorazione; e ciò si sta riconoscendo con percorsi, casalinghi, artigianali e professionali, in risposta alle sollecitazioni e alle nuove consapevolezze etiche e ecologiche.

Per questo, visto che questo progetto di legge vuole avere, come rilevato in commissione, un approccio complessivo e non esclusivo, ho proposto in particolare un emendamento che desidera riconoscere e valorizzare anche quei ristoratori, e sono tanti, che volendo rimanere nella tradizione culinaria veneta offre una cucina priva di prodotti di origine animale e senza trascurare chi, apprezzando la tradizione veneta, ha compiuto una scelta ambientale, etica, in alcuni casi anche di taglio spirituale, e cioè quella del vegetarianesimo/veganesimo. Non si tratta di “ismi”, abbiamo invece a che fare con il rispetto della natura e dell’ambiente partendo dal luogo che, in virtù della necessità di soddisfacimento di esigenze primarie, il nutrirsi, appunto, ci accomuna tutti: la tavola. Da qui, da questa esigenza umana, che è elemento anche, e soprattutto, di cultura (non è un caso che anche la Sesta Commissione si sia espressa su questo progetto di legge; e non è affatto un caso che un altro degli emendamenti presentati ponga la necessità di una compartecipazione del Consiglio regionale per stabilire su quali criteri occorrerà stabilire cosa è o meno ricetta tradizionale).

È una scelta che per me può avere un senso a livello personale e di comunità, nel rispetto di quei ristoratori, più di 100, di cui ho potuto conoscere l’impegno ad unire le tradizioni culinari con le abitudini alimentari di tutti, in particolare di chi personalmente, non desidera consumare carne. Ma è una scelta che per noi assieme può avere un grande valore per ricordare la grande parsimonia e oculatezza delle nostre famiglie nel preparare i pasti in epoche di grande sofferenza economica e sociale, quella che ci ha regalato tra i piatti migliori usando polenta, riso, cereali e bisì fasioi e le tante verdure del nostro territorio.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, la proposta di legge composta di n. 10 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 33
Astenuti	n. 10

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 35
Astenuti	n. 10

Art. 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 32
Voti contrari	n. 4
Astenuti	n. 4

Art. 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 33
Astenuti	n. 8

Art. 5, 6 e 7

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 31
Astenuti	n. 8

Art. 8

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 33
Astenuti	n. 8

Art. 9

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 33
Astenuti	n. 7

Art. 10

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 38
Astenuti	n. 2

VISTI gli emendamenti approvati in Aula;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA VENETA. ISTITUZIONE DEL LOGO RISTORAZIONE TIPICA DEL VENETO.

Art. 1 - Finalità ed oggetto.

1. La Regione promuove la tradizione enogastronomica del Veneto e la valorizzazione della ristorazione tradizionale di qualità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per garantire sotto il profilo qualitativo la tutela dei consumatori, la Regione promuove e valorizza gli esercizi che svolgono attività di ristorazione.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli esercizi di ristorazione che preparano e somministrano pasti e bevande della tradizione enogastronomica del Veneto.

Art. 3 - Istituzione e concessione in uso del logo “Ristorazione tipica del Veneto”.

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione istituisce un logo denominato “Ristorazione tipica del Veneto”.

2. La Giunta regionale, tramite procedura ad evidenza pubblica, concede l’utilizzo del logo ad un unico soggetto, di seguito denominato “concessionario”, rappresentativo delle associazioni di categoria nel settore della ristorazione.

3. Il concessionario adotta un regolamento che disciplina l’utilizzo e le modalità d’iscrizione degli esercizi nel registro di cui all’articolo 5 e l’utilizzo del logo “Ristorazione tipica del Veneto” da parte degli esercizi iscritti al registro. Il regolamento è predisposto sulla base di linee guida stabilite dalla Giunta regionale e definisce:

- a) le caratteristiche grafiche e simboliche del logo;
- b) le modalità di utilizzo del logo;
- c) l’elenco delle ricette della tradizione enogastronomica del Veneto e il suo aggiornamento;
- d) le modalità per la presentazione e lo svolgimento dell’istruttoria, da parte del concessionario, delle domande d’iscrizione nel registro di cui all’articolo 5;
- e) i criteri e le modalità per garantire l’identificazione e la tracciabilità dei prodotti e delle forniture necessarie per la preparazione delle ricette della tradizione veneta, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a);
- f) i criteri e le modalità per l’istituzione di un sistema di controllo sull’utilizzo del logo;
- g) le misure di richiamo formale, sospensione e revoca dell’utilizzo del logo per l’inosservanza del regolamento da parte degli esercizi di cui all’articolo 2.

4. Il regolamento di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale.

5. La Regione promuove, tramite l’utilizzo dei propri canali di comunicazione, anche di massa, il logo di cui al comma 1 e la “Settimana della tradizione enogastronomica veneta” di cui all’articolo 7.

Art. 4 - Requisiti per l’utilizzo del logo “Ristorazione tipica del Veneto”.

1. L’utilizzo del logo “Ristorazione tipica del Veneto” è consentito agli esercizi di cui all’articolo 2 che, nel rispetto della presente legge e delle procedure stabilite dal

Regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, dimostrino il possesso dei seguenti requisiti:

- a) valorizzazione della c.d. "filiera corta" mediante:
 - 1) l'individuazione, anche quantitativa, dei prodotti utilizzati;
 - 2) l'individuazione della provenienza geografica dei fornitori o dei produttori;
- b) utilizzo di ricette di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3;
- c) valorizzazione dell'informazione al consumatore sul carattere tradizionale veneto delle ricette utilizzate, accertabile mediante:
 - 1) la previsione di menu e carte dei vini che riportino una informazione esplicita sulla preparazione dei piatti e sull'effettiva composizione degli stessi;
 - 2) la previsione di informazioni relative ai luoghi di produzione degli alimenti utilizzati nonché sugli aspetti storici legati alle produzioni tradizionali locali.

Art. 5 - Istituzione del "Registro degli esercizi di ristorazione tipica del Veneto".

1. È istituito presso il concessionario il "Registro degli esercizi di ristorazione tipica del Veneto".

2. Gli esercizi di cui all'articolo 2 che presentano domanda al concessionario e che dimostrano di possedere i requisiti di cui all'articolo 4 vengono iscritti nel registro di cui al comma 1.

3. Il registro è aggiornato a cura del concessionario e pubblicato in apposito sito web.

4. La perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione al registro o la cessazione dell'attività di ristorazione comportano la cancellazione dal registro.

5. L'iscrizione al registro può costituire titolo preferenziale per l'accesso a finanziamenti o erogazione di contributi regionali.

Art. 6 - Controlli del concedente.

1. Il concessionario è assoggettato a periodici controlli, sullo stato d'attuazione della presente legge e dell'applicazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, da parte della struttura regionale competente.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il concessionario predispone una relazione annuale di monitoraggio sull'utilizzo del logo da presentare alla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, in caso di gravi inadempienze del concessionario, ne dispone la revoca.

Art. 7 - Istituzione della "Settimana della tradizione enogastronomica veneta".

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituita la "Settimana della tradizione enogastronomica veneta".

2. L'evento è finalizzato alla promozione del logo di cui all'articolo 3 e alla diffusione della cultura enogastronomica veneta.

3. Il concessionario stabilisce annualmente il programma delle iniziative per la celebrazione della "Settimana della tradizione enogastronomica veneta" che in particolare prevedono:

- a) eventi e laboratori;
- b) pubblicazioni;
- c) campagne di web marketing.

4. Il programma è inviato alla Giunta regionale per la sua approvazione e per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione.

Art. 8 - Sanzioni.

1. L'utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto al registro di cui all'articolo 5 ovvero l'utilizzo di un logo non conforme al modello definito dal concessionario è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 2.000,00.

2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", i Comuni nel cui territorio è ubicato l'esercizio a cui si riferisce la violazione, che introitano i relativi proventi.

Art. 9 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 10 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 30
Astenuti	n. 9

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE
f.to Nicola Ignazio Finco

INDICE

Art. 1 - Finalità ed oggetto.	6
Art. 2 - Ambito di applicazione.	6
Art. 3 - Istituzione e concessione in uso del logo “Ristorazione tipica del Veneto”	6
Art. 4 - Requisiti per l’utilizzo del logo “Ristorazione tipica del Veneto”. .	6
Art. 5 - Istituzione del “Registro degli esercizi di ristorazione tipica del Veneto”	7
Art. 6 - Controlli del concedente.	7
Art. 7 - Istituzione della “Settimana della tradizione enogastronomica veneta”	7
Art. 8 - Sanzioni.	8
Art. 9 - Norma finanziaria.	8
Art. 10 - Entrata in vigore.....	8